

Gruppo di lavoro

AIDC Milano

**Pubblica consultazione dell’Agenzia delle Entrate sulla bozza
di circolare della disciplina fiscale dei trust ai fini della
imposizione diretta e indiretta**

Componenti:

Andrea Ballancin, Paolo Danelli, Paolo Gaeta, Edoardo Ginevra, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Massimo Lodi, Emanuele Lo Presti Ventura, Daniele Majorana, Michaela Marcarini, Luca Miele, Laura Paganini, Simonetta Parravicini, Marco Piazza, Marco Salvatore, Salvatore Sanna, Gabriele Sepio, Massimiliano Sironi, Antonio Giovanni Tangorra, Fabrizio Vedana, Giuseppe Violetta, Michela Zeme.

Premessa

In relazione alla pubblica consultazione promossa dall’Agenzia delle Entrate in data 11 agosto 2021, con riferimento alla Bozza della Circolare che fornisce chiarimenti in tema di disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta ed indiretta, il gruppo di lavoro formato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Milano) esprime in premessa apprezzamento per il metodo scelto da parte dell’Amministrazione finanziaria, che consente sia al mondo accademico che agli operatori professionali di formulare osservazioni e commenti su materie di particolare interesse. Proprio in quest’ottica e in coerenza con lo spirito di collaborazione il gruppo di lavoro propone all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate le seguenti osservazioni e commenti al documento, manifestando fin d’ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i contenuti del presente scritto. L’AIDC consente e autorizza l’Agenzia delle Entrate alla diffusione e alla pubblicazione on-line del presente documento e dei relativi contenuti (anche in forma parziale).

* * *

Modalità di redazione delle osservazioni e dei commenti

Per permettere una lettura più agevole delle osservazioni proposte si è preso a riferimento lo stesso schema che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato nella strutturazione della Bozza di Circolare (di seguito per brevità, denominata anche “Circolare”), formulando commenti e osservazioni per specifici paragrafi.

Tematica: principi di carattere generale sulla figura del Trust e sugli istituti assimilabili

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, si occupa della disciplina del Trust, utilizzando nel contempo, in ben quattordici casi, la locuzione “*istituti aventi analogo contenuto*” per estendere ad essi tutta una serie di obblighi posti a carico del trust.

La Circolare, in particolare, sottolinea a pagina 13 che tale precisazione ha l’obiettivo di evitare aggiramenti della disciplina in ragione del mero dato formale, o nominalistico, valorizzando, di contro, istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie dei trust.

Non esiste però, né nella Circolare di cui sopra né in altri testi normativi, una definizione di “*istituti aventi analogo contenuto*”. Occorre pertanto definire i rapporti contrattuali affini al trust in riferimento agli effetti segregativi del patrimonio disciplinati nel contratto.

Tematica: Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

Capitolo: 2

Osservazioni: La Circolare potrebbe essere l’occasione per chiarire il regime fiscale degli apporti di titoli dai dossier intestati al disponente, così come di partecipazioni ed immobili dalla sfera patrimoniale del disponente a quello intestato al trust, nonché il valore fiscale di carico che quest’ultimi assumeranno. Ad esempio, se il valore di carico dei beni apportati in trust con assenza di imposta in entrata e senza un sostituto di imposta con risparmio amministrato rappresentato da una partecipazione il cui valore di carico del disponente è 100 con valore normale al momento dell’apporto è 150, va individuato quale sia il valore di carico per il trust al fine del calcolo di eventuali *capital gains*. Ad esempio, se debba essere considerato il valore del *settlor* ex comma 6 art. 68 TUIR.

Tematica: Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

Capitolo: 2

Osservazioni: nella Circolare non si indica nulla in merito alle modalità di dimostrazione circa l’avvenuta tassazione in capo al trust. Si riterrebbe opportuno un approfondimento di dettaglio da parte della Agenzia delle Entrate circa l’individuazione delle modalità con cui dimostrare l’avvenuta tassazione in capo al trust al fine di non assoggettare a tassazione i trasferimenti/imputazione ai beneficiari.

Tematica: Disciplina ai fini delle imposte sui redditi. Trust trasparenti

Paragrafo 2.1.

Osservazioni: In relazione al trust “*trasparente*”, la bozza di Circolare, espressa la tesi per cui lo stesso, in generale, non sarebbe dal Legislatore “*considerato come un autonomo soggetto d'imposta, ma come un'entità trasparente*” (pag. 8), afferma che il processo di imputazione a beneficiari residenti nel nostro paese del reddito di un siffatto trust estero avrebbe ad oggetto anche la quota parte dello stesso non prodotta nel territorio dello Stato (pag. 10; così anche la bozza in consultazione in tema di disciplina CFC, alle pag. 22 e 23): il tutto con l'effetto ultimo di limitare la portata applicativa delle modifiche recate all'art. 44 co. 1 lett. g-*sexies* del TUIR dal DL 26.10.2019 n. 124 ai soli trust non residenti “*opachi*”.

La posizione, assunta, seppur in modo meno *tranchant*, anche nella Circolare 61/2010, non convince, contravvenendo a principi di sistema e così risultando difforme rispetto a quanto operante in situazioni sostanzialmente assimilabili (es. soci italiani di partnership residenti oltreconfine).

- L'art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR include tra i soggetti all'imposta sul reddito delle società le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
- Il successivo art. 151, ai commi 1 e 2, afferma che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui sopra è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, così come individuati ai sensi del precedente art. 23.
- L'art. 153 co. 1 e co. 2 del TUIR riporta pari previsione a quella precedente in relazione alle società ed agli enti non commerciali non residenti di cui alla norma qui citata in esordio.

I trust non residenti, quindi, condividono con tutti gli altri soggetti IRES esteri, ivi inclusi quelli connotati da principi di imputazione dei propri redditi ai soci o associati per mera competenza, il principio per il quale la pretesa impositiva nostrana riguarda i soli (eventuali) redditi da essi prodotti nel territorio italiano. La stessa, in particolare, si concretizzerà in una tassazione del reddito complessivo così determinato, nella misura in cui esistente:

- ✓ in capo al solo trust non residente, ove “*opaco*” o per la sua quota di spettanza di eventuali beneficiari individuati non residenti in Italia, e/o,
- ✓ in capo anche o solo ad eventuali beneficiari individuati residenti nel nostro paese, ovviamente per quanto a questi ultimi riferibile, *ex* art. 44 co. 1 lett. g-*sexies* del TUIR, primo periodo.

In tale ricostruzione dell'intero scenario, il reddito prodotto all'estero dal trust non residente in Italia assumerà rilevanza fiscale nostrana solo in sede di sua “*corresponsione*” a residenti nel territorio nazionale, a condizione altresì che il primo sia stabilito in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-*bis* del TUIR, a norma del precedente art. 44 co. 1 lett. g-*sexies* secondo periodo: a tale fine, risulterà del tutto irrilevante il tratto “*opaco*” o “*trasparente*” dell'istituto, come si evince dal passaggio finale della norma in ultimo citata secondo cui la predetta tassazione ha luogo “*anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73*”.

Tematica: Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

Paragrafo: 2.1

Osservazioni: la Circolare dà enfasi al fatto che il beneficiario abbia “diritto di pretendere”. Sarebbe opportuno una precisazione di come tale diritto debba emergere nella documentazione contrattuale (espressa indicazione nel *trust deed / side letters?*).

È confermato che il trust, pur producendo nella quotidianità redditi di varia natura, nel momento in cui questi sono attribuiti ai beneficiari sono per disposizione legislativa redditi di capitale, andrebbe esplicitato, tuttavia, che non partecipano alla formazione del reddito di capitale quei redditi di varia natura (es. fondiari) che abbiano già subito tassazioni definitive in capo al trust.

Si palesa in ogni caso il problema dell’equiparazione dei regimi di tassazione definitiva tra trust e ad es. beneficiari persone fisiche.

Tematica: Disciplina imposte sui redditi trust opachi

Paragrafo: 2.2

Osservazioni: L’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che il rinvio all’art. 47-*bis* del TUIR operato dalla novella legislativa per qualificare il trust come “stabilito” in Stati e territori a fiscalità privilegiata ha “*il solo fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurino un regime privilegiato*” e che lo stesso va applicato solo se compatibile con la nuova normativa.

La tecnica del rinvio “parziale” si appalesa coerente con la natura del trust solo rispetto all’esclusione del criterio di cui alla lett. a) del citato art. 47-*bis*, viceversa, la stessa non convince per altri dirimenti aspetti, in quanto:

- 1) nella bozza di Circolare si sostiene che possono essere considerati “stabiliti” in Stati a fiscalità privilegiata anche trust residenti in Paesi UE e SEE - “*analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro)*”, nonostante sia la stessa lettera dell’art. 47-*bis* a prevedere che esso non si applichi ai soggetti residenti in tali Paesi;
- 2) la bozza di Circolare esclude la facoltà per il contribuente di proporre interpello quando tale facoltà è espressamente prevista dal citato art. 47-*bis*.

In altri termini, e con buona sintesi, non si comprende se sia possibile concludere che l’idea sia quella di applicare l’art. 44 co. 1 lett. g-*sexies*, secondo periodo del TUIR a tutte le ipotesi in cui il trust sia amministrato anche o solo in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, così come individuato ex successivo art. 47-*bis* co. 1 lett. b), o vi abbia l’oggetto principale della propria attività, a prescindere dal fatto che da tale situazione consegua una residenza locale.

Importante è inoltre la conferma nel caso di trust opachi privilegiati dell’applicazione del criterio di cassa e non di imputazione, di difficile comprensione è, tuttavia, la semplificazione circa le aliquote da confrontare per l’applicazione dell’art 47-*bis* TUIR.

Inoltre, non è chiaro cosa si intenda per trust che “beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore”. Sarebbe opportuno che venisse esplicitato che deve trattarsi di un regime speciale riservato ai trust, da non confondere con eventuali regimi, applicabili alla generalità dei contribuenti dello Stato estero che per alcune categorie di reddito, adottano, come metodo per evitare la doppia imposizione giuridica, la tecnica dell’esenzione dei redditi prodotti all’stero (con o senza progressività), come del resto descritto nel Commentario all’articolo 23 del modello OCSE, in alternativa al metodo della tassazione world wide con il credito d’imposta.

Tematica: Disciplina ai fini delle imposte sui redditi – Attribuzioni effettuate a favore di soggetti residenti da parte di Trust opachi “paradisiaci” - Natura Novativa o Interpretativa - Applicabilità ai trust UE/SEE

Paragrafi della circolare interessati: Par. 2.2

Osservazioni: Come evidenziato anche dalla circolare, la novità normativa commentata¹ sancisce l’imponibilità dei redditi corrisposti a soggetti fiscalmente residenti in Italia provenienti da trust opachi stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata. Tale norma recepisce in larga misura la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 61 del 2010. Il documento di prassi non chiarisce tuttavia se l’intervento normativo abbia natura novativa o interpretativa; atteso che l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate antecedente all’intervento normativo non era supportata da alcuna disposizione vigente, si ritiene che la disciplina debba operare per le sole attribuzioni effettuate successivamente all’entrata in vigore della norma.

Oltre a predetta importante precisazione, sarebbe opportuno inoltre che l’Agenzia delle Entrate chiarisse in maniera esplicita la disciplina² applicabile alle attribuzioni provenienti da trust opachi stabiliti in Stati UE/SEE.

La bozza di Circolare premette che un trust può essere considerato come residente in uno Stato UE/SEE solamente laddove tale Stato UE/SEE consideri tale trust come ivi residente, in base alla propria normativa interna (anche di derivazione convenzionale). Riteniamo che il trust opaco, laddove stabilito in uno Stato UE/SEE, non dovrebbe essere soggetto alla regola di imponibilità prevista dal g-sexies comma 1, art.44 del TUIR, in virtù del preciso rinvio all’art.47-bis del TUIR, e in conformità ai principi del diritto Unionale. Ciò nemmeno nell’ipotesi in cui in concreto lo Stato UE/SEE di residenza non assoggetti a tassazione il trust. L’Agenzia delle Entrate invero, preoccupata del diffuso atteggiamento

¹ La lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo , D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. con mod. L. 19 dicembre 2019, n. 157), che prevede che costituiscono redditi di capitale anche «i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73».

² Ai sensi dell’art. 13, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. con mod. L. 19 dicembre 2019, n. 157), con riferimento ai trust gli Stati stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata vengono individuati in base ad un rinvio all’art. 47-bis, del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”). Come noto, tale norma detta i criteri per stabilire la eventuale natura paradisiaca delle partecipazioni detenute in società estere. In estrema sintesi, la norma dispone che a tali fini siano Stati a fiscalità privilegiata: a) in caso di partecipazioni di controllo, gli Stati in cui è applicabile un’aliquota effettiva inferiore al 50% rispetto a quella applicata in Italia; b) in caso di partecipazioni non di controllo, gli Stati in cui è applicabile un’aliquota nominale inferiore al 50% rispetto a quella applicabile in Italia.

normativo assunto negli ordinamenti stranieri - che non riconoscono soggettività passiva ai trust - sostanzialmente determina l'applicazione della normativa in commento a tutti quei casi in cui le somme percepite dal beneficiario residente provengano da un trust stabilito in Stati in cui è applicabile un'aliquota nominale inferiore al 50% rispetto a quella applicabile in Italia. Indipendentemente dalla circostanza che essi siano stabiliti in paesi UE/SEE.

Tematica: Disciplina imposte sui redditi di capitale

Paragrafo: 2.3

Osservazioni: Nella definizione di reddito espressa nella bozza di Circolare pubblicata dall'Agenzia delle Entrate (“*ogni provento, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel trust*”) sarebbe senz'altro opportuno specificare la decorrenza temporale della norma in questione (art. 45, comma 4-*quater*). Altrimenti, si giustificerebbe un'interpretazione surrettiziamente retroattiva di una disposizione che non può qualificarsi di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). Confermare una siffatta impostazione genererebbe problemi di conflittualità con il principio di autonomia dell'obbligazione tributaria di cui agli artt. 7 e 76, TUIR, e con quanto previsto dagli artt. 3 e 4 dello Statuto dei diritti del contribuente. Inoltre, avallare quanto indicato dall'Amministrazione Finanziaria in punto di ricapitalizzazione dei redditi contrasterebbe con la circostanza che nell'ambito di tali redditi vi possano rientrare anche componenti di natura finanziaria o immobiliare che abbiano già (a suo tempo) scontato l'imposizione.

Si appalesa pertanto necessario esortare l'Agenzia delle Entrate a confermare esplicitamente che la norma ha efficacia *ex nunc*, con la conseguenza che si dovrebbe assumere quale patrimonio, il dato acquisito desumibile dalla situazione contabile del fondo in trust, al 31 dicembre 2019.

Si sottolinea la circostanza che ci si aspetti da un trust opaco estero una contabilità dei redditi prodotti dallo stesso “determinati secondo la normativa fiscale italiana” cosa in pratica molto difficile: in aggiunta non è esplicitato né evidente cosa debba fare e quale comportamento debba tenere l'eventuale intermediario italiano nel caso di indisponibilità di una contabilità del trust tenuta secondo le disposizioni domestiche.

Tematica: Disciplina ai fini delle imposte indirette

Paragrafo: 3.3 - “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette

Osservazioni:

- a) La bozza di Circolare in commento si adegua al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il momento impositivo per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione coincide con l'erogazione del fondo del trust ai beneficiari, superando la prassi amministrativa inaugurata con le Circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008.

Tuttavia, nel documento in consultazione, non viene compiuto alcun riferimento al caso in cui l'imposta sia stata già versata in ingresso, in sede di apporto del fondo in trust, in linea con il precedente orientamento.

Sarebbe senz'altro opportuno, pertanto, che l'Ufficio preveda la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria per le imposte assolute in entrata, conformemente alle interpretazioni della prassi amministrativa. In particolare, indicazioni sul pregresso sistema risulterebbero di particolare, seppur non esclusiva, importanza con riferimento ai trust che non abbiano ancora registrato un integrale trasferimento del proprio patrimonio a dei beneficiari.

- b) l'Agenzia delle Entrate non chiarisce quale sia il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, né precisa quali siano le modalità di assolvimento della stessa nei casi in cui le attribuzioni siano attuate senza alcuna formalità (trasferimento di denaro tramite bonifico bancario). A tal riguardo, facendo leva sul disposto di cui all'art. 56-*bis* del TUS, si potrebbe porre in capo al beneficiario l'onere di provvedere alla registrazione volontaria dell'attribuzione e coerentemente, di provvedere al versamento dell'imposta.
- c) nella bozza di Circolare si afferma che la verifica dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire delle agevolazioni/esenzioni (es. art. 3, comma 4-*ter*, d.lgs. n. 346 del 1990) è posticipato al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari. In questa prospettiva, appare appropriato che l'Agenzia delle Entrate precisi che la verifica della spettanza delle stesse debba rimanere valida per i trust istituiti antecedentemente all'interpretazione in corso di ufficializzazione, pena la lesione del principio di legittimo affidamento;
- d) la bozza di Circolare nulla dice, inoltre, se si ritiene che sussista il momento impositivo anche quando il *trustee* non opera il trasferimento diretto di beni o diritti a favore del beneficiario (es.: utilizzo del *trust fund* per pagamento debiti, pagamento spese di mantenimento, università ecc., a favore dei beneficiari);
- e) l'Agenzia delle Entrate, nella parte relativa ai trust non residenti, ritiene che l'imposta sulle donazioni risulti dovuta in uscita solo nel caso (i) in cui il *settlor* risieda in Italia e (ii) laddove i beni siano situati sul territorio dello Stato (a prescindere dalla residenza del *settlor*).
Nella Circolare si rende quindi opportuno specificare il momento in cui occorre verificare la residenza del *settlor* (ad esempio al momento dell'apporto) o, in caso di *settlor* non residente, in che momento identificare ove i beni sono localizzati (il dubbio è se possa essere individuato al momento dell'apporto);
- f) L'Agenzia delle Entrate chiarisce che in materia di determinazione delle aliquote è dirimente il rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario. Anche sotto tale profilo, però, nulla dice in ordine al momento di verifica. Pertanto, si rende opportuno specificare il parametro temporale da considerare per verificare tale grado di parentela (ovvero, se considerare il momento dell'apporto o quello dell'erogazione);

- g) Nella bozza di Circolare non vi sono indicazioni delle modalità con cui verranno gestite le fattispecie pregresse nei casi in cui il pagamento delle imposte sia stato sostenuto da un trust oggi cessato;
- h) alla luce della nuova posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate circa il momento impositivo valido ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, visto il largo uso nella prassi operativa dello strumento “polizza”, si ritiene opportuno un chiarimento riguardo all’eventuale assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni:
- dell’apporto in trust di fondi derivanti dalla liquidazione della posizione beneficiaria di una polizza;
 - della successiva attribuzione ai beneficiari, da parte del trust, delle predette somme ricevute in forza del contratto di assicurazione.

Tematica: Disciplina ai fini delle imposte indirette – Applicazione ai trust “non liberali”

Paragrafo: 3.3. Attribuzioni ai fini delle imposte indirette

Osservazioni: L’Agenzia delle Entrate sembra condividere la posizione della Cassazione, ossia che il presupposto impositivo ai fini delle imposte di donazione si realizza non più per tutte le tipologie di trust in funzione della creazione di un vincolo di destinazione autonomamente imponibile, ma solamente al ricorrere di trasferimenti di ricchezza definitivi ed intersoggettivi. La Circolare, tuttavia, non fornisce chiarimenti in merito al regime applicabile ai trust che non perseguono finalità “liberali” e che quindi non si prefiggono di attuare in alcun modo, citando l’Agenzia stessa, una “*donazione definibile*” “*a formazione progressiva*”. Nel paragrafo dedicato ai profili civilistici, la Circolare dà atto che nella pratica si sono sviluppate diverse figure di trust, in funzione della finalità in concreto perseguita. A titolo esemplificativo, la Circolare menziona: (i) il trust di interesse familiare (con finalità di assistenza o in vista della successione); (ii) il trust di garanzia; (iii) il trust liquidatorio (per la liquidazione dell’attivo societario e la soddisfazione dei creditori); il trust autodichiarato (in cui la figura del disponente e quella del *trustee* coincidono). In altri termini, l’Agenzia delle Entrate riconosce che l’istituto del trust possa essere impiegato per l’assolvimento di una pluralità di funzioni, diverse dalla mera liberalità. Tuttavia, nel prosieguo la Circolare sembra concentrarsi solo sul trattamento fiscale dei trust liberali, senza fornire alcuna indicazione in merito alla disciplina applicabile ai trust che non abbiano la finalità di arricchire il beneficiario.

Con riferimento a tale tipologia di trust, l’attribuzione del patrimonio del trust ai beneficiari potrebbe non verificarsi mai, fatti salvi i casi di trust misti in cui sono sovente nominati soggetti beneficiari del cd. “residuo”. Tali trust, infatti, attuati per il perseguimento di un determinato fine, di regola, non hanno un beneficiario, se non residuale, qualora il fondo in trust termini in un determinato momento e appunto residuino beni nel fondo in trust. Lo stesso si può dire anche con riferimento ai trust di garanzia e liquidatori. Tali trust, pur operando a favore di alcuni soggetti (ad esempio i creditori), non determinano un arricchimento degli stessi, in quanto non vi è alcuna causa liberale, ma semplicemente il *trustee* si “limita” ad essere garante – ovvero ad essere materiale esecutore - di una o più obbligazioni.

In tutte le ipotesi sopra descritte, la mancata tassazione ai fini dell’imposta di donazione non dovrebbe essere considerato un effetto aberrante o comunque distorsivo. Ciò è al contrario perfettamente coerente

con l'orientamento della Cassazione. Tale orientamento, infatti, subordina la debenza dell'imposta di donazione all'effettivo arricchimento del beneficiario. Nel caso in cui tale arricchimento non si verifichi, l'imposta non deve dunque trovare applicazione.

Peraltro, con riferimento specifico ai trust di garanzia, occorrerebbe precisare come l'imposta di registro debba trovare applicazione in misura fissa.

Tematica: Disciplina ai fini delle imposte indirette – Disciplina dei trust autodestinati e inclusione dei principi enunciati nelle recenti risposte ad interpello.

Paragrafo: 3.3. - Attribuzioni ai fini delle imposte indirette

Osservazioni: La Circolare non esamina l'ipotesi dei trust cd. "autodestinati", in cui disponente e beneficiario coincidono. Tale fattispecie è stata recentemente esaminata in alcuni interventi di prassi. In estrema sintesi, nelle risposte citate, l'Agenzia chiarisce che nel caso di coincidenza tra disponente e beneficiario, l'imposta di donazione non è dovuta. Il principio formulato dall'Agenzia delle Entrate si fonda sulla premessa che, di fatto, nel trust cd. "autodestinato", stante la coincidenza tra disponente e beneficiario, non si verifica alcun effettivo trasferimento intersoggettivo. Lo stesso, inoltre, può accadere quando lo strumento istitutivo del trust attribuisce al *trustee* il potere di identificare il beneficiario: ove tale beneficiario, per qualsiasi ragione, non venga individuato, il "ritrasferimento" al disponente non dovrebbe scontare l'imposta di donazione. Alle medesime conclusioni si dovrebbe giungere in caso di rinuncia dei beneficiari e conseguente restituzione al disponente dei beni vincolati in trust.

Per completezza, le conclusioni sopra esposte dovrebbero trovare applicazione anche nel caso di trust considerati interposti ai fini delle imposte sui redditi. L'Agenzia ha infatti recentemente affermato nella Risposta n. 398 del 2021 che tali trust non siano da considerarsi "*tout-court*" interposti anche ai fini delle imposte indirette. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe conseguentemente a nostro avviso chiarire che i beni vincolati in trust autodestinati, oltre a non essere soggetti a imposta di donazione, non siano soggetti ad imposta di successione in caso di morte del disponente; ovviamente a condizione che non si tratti di quei trust che non trovino riconoscimento ai sensi della Convenzione dell'Aja, ovvero "*sham*". Nessuna imposizione ai fini delle imposte di successione dovrebbe occorrere in particolare ai numerosi casi in cui tali trust non terminano con la morte del disponente, ma continuano al fine di avvantaggiare nel tempo - ad esempio - i familiari dello stesso. In tutti questi casi si renderebbe infatti applicabile l'imposta di donazione in sede di attribuzione stabile e definitiva al beneficiario. Potrebbe inoltre darsi che il valore del patrimonio del trust autodestinato subisca un incremento tra il momento dell'attribuzione e il momento della devoluzione; tale incremento rappresenta un evento realizzatosi all'interno della sfera impositiva del disponente, qualora il trust assuma la qualifica di trust interposto ai fini reddituali, ovvero del trust in quanto tale, qualora il trust sia considerato "genuino" e quindi autonomo soggetto passivo ai fini IRES. Come tale, tale evento non è soggetto alle imposte indirette e sarebbe auspicabile un chiarimento esplicito da parte dell'Agenzia in tal senso³.

³ Nessuna conseguenza impositiva dovrebbe inoltre verificarsi nel caso in cui i beni oggetto di restituzione al disponente siano diversi da quelli inizialmente segregati. Ciò in seguito ad atti di realizzo dei beni attuati dal trustee. In tal senso si è del resto espressa anche la Corte di Cassazione nella sentenza 8719/2021.

Tematica: Trust non residenti

Paragrafo: 3.3.2

Osservazioni: La bozza di Circolare afferma quanto segue (pag. 33): *“Pertanto, in applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all’estero. Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato”.*

Tanto premesso, andrebbe chiarito se la “*fotografia*” della situazione, circa la residenza del disponente e, ove rilevante, l’esistenza nel territorio dello Stato dei beni e diritti, debba essere scattata alla data di disposizione dei beni in trust o alla data dell’atto di loro devoluzione ai beneficiari, dettagliando in via particolare l’ipotesi in cui quest’ultima segua, anche di molto tempo, il decesso del dante causa.

Tematica: Obblighi di monitoraggio fiscale

Paragrafo: 4.1

Osservazioni: Una prima osservazione di carattere generale riguarda la circostanza che, diversamente da quanto indicato nella bozza di Circolare (pag. 37), l’art. 22 co. 5 del D. Lgs. n. 231/2007 non è richiamato dalla normativa sul monitoraggio fiscale.

Inoltre, la bozza di Circolare indica che il trust trasparente è tenuto al monitoraggio per la sola parte che non è già attribuita ai “titolari effettivi”, dati i confini “non certi” dei titolari effettivi, anche alla luce delle varie situazioni espresse, sarebbe opportuno limitarsi all’obbligo di monitoraggio esclusivamente della parte attribuibile ai “beneficiari effettivi”.

Si segnala in generale l’apparente utilizzo indistinto dei due termini.

Tematica: Obblighi di monitoraggio fiscale

Paragrafo: 4.1

Osservazioni: Il paragrafo, in apertura, sancisce l’obbligo di monitoraggio per i trust trasparenti e opachi residenti. Subito dopo si sofferma sui trust trasparenti specificando che il trust effettua il monitoraggio, indicando la percentuale riferibile ai titolari effettivi residenti (quindi i beneficiari). Il paragrafo si chiude dicendo che se ci sono titolari effettivi dell’intero patrimonio che fanno il monitoraggio, il trust è esonerato, non trattando più dei trust opachi. Sarebbe dunque opportuno comprendere se i beneficiari di trust opachi residenti non siano obbligati al monitoraggio e quindi vengano meno anche gli obblighi informativi del *trustee*.

Tematica: Obblighi di monitoraggio fiscale

Paragrafo: 4.1

Osservazioni: Nella parte finale del paragrafo, si richiama l’ipotesi dei “titolari di interessi successivi”. Questo concetto si ritiene vada meglio circostanziato in quanto, ad esempio, esistono molti trust in cui è

prevista la possibilità di fare attribuzioni a soggetti diversi dai beneficiari e in situazioni particolari, senza necessariamente diventare beneficiari o prevedere che lo diventino in mancanza dei c.d. *primary beneficiaries* come prevede la Circolare. Si chiede, in particolare, se tali soggetti rientrino in questa categoria, e quindi rientrino tra coloro che devono adempiere agli obblighi di monitoraggio in base alle disposizioni vigenti.

Tematica: Obblighi di monitoraggio del trust - Obblighi di monitoraggio (Quadro RW) dei beneficiari

Paragrafo: 4.2 - Obblighi di monitoraggio dei beneficiari

Osservazioni: secondo la bozza di Circolare, i beneficiari di trust estero, siano essi individuati o meno, sono qualificabili come “titolari effettivi” ai fini della normativa antiriciclaggio. Come tali, essi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alla quota di trust ad essi riferibile. Peraltro, il suddetto obbligo opera anche con riferimento ai beni sottostanti dal trust detenuti (approccio cd. “*look through*”). Ciò coerentemente ai precedenti chiarimenti in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale propri dei titolari effettivi. Al riguardo, il trustee dovrebbe trasmettere le relative informazioni al beneficiario.

Si suggerisce all’Agenzia delle Entrate di riconsiderare le proprie conclusioni al riguardo.

L’interpretazione sopra descritta, infatti, impone una indiscriminata attribuzione degli obblighi di monitoraggio fiscale a qualsiasi beneficiario di trust, peraltro con applicazione dell’approccio “*look through*”. Ciò senza distinguere tra beneficiari aventi diritti certi sul fondo in trust, e beneficiari potenziali, discrezionali e in quanto tali titolari semmai di una mera aspettativa; questi ultimi sovente sono inconsapevoli della propria “potenziale” posizione beneficiaria, coerentemente con la legge regolatrice straniera e/o le clausole dell’atto istitutivo. Si tratta di una posizione eccessivamente rigida che, sotto certi profili, travalica probabilmente le intenzioni del legislatore all’epoca in cui estese gli obblighi di monitoraggio fiscale ai “titolari effettivi” ai fini della disciplina antiriciclaggio.

Non troviamo inoltre alcuna ragione per la quale il *trustee* debba ritenersi onerato nel comunicare i dati necessari ai beneficiari residenti al fine di adempiere al presupposto obbligo dichiarativo qualora gli stessi siano stati limitati, per legge o atto istitutivo, a ricevere qualsiasi informazione riguardo al trust, in quanto – ad esempio – beneficiari potenziali non ancora nominati.

Si rammenta peraltro che proprio al fine di evitare fenomeni di esteroinvestizione abusiva/elusiva di redditi e patrimoni direttamente o indirettamente detenuti all’estero, l’Italia si è dotata di una normativa formata a livello internazionale (CRS) che esplicitamente prevede che non siano trasferite informazioni riguardo ai conti finanziari riconducibili a beneficiari discrezionali di trust a meno che siano intervenute distribuzioni.

Tematica: Obblighi di monitoraggio fiscale

Paragrafo 4.2.

Osservazioni: Si premette a tutto la considerazione per cui, alla luce di quanto in precedenza tracciato, circa una ricostruzione delle vicende delle fattispecie non residenti “*trasparenti*”, si ritiene che in riferimento a quanto posseduto da un trust oltreconfine non paia sostenibile, neppure in merito al tema in oggetto, alcuna differenziazione tra istituti redditualmente “*opaque*” e “*transparent*”.

Fermo restando ciò, non è chiaro innanzitutto se, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la qualifica di “*titolare effettivo*” di un trust dipenda comunque dalla titolarità in capo al dato beneficiario residente nel nostro Paese di diritti di natura solo patrimoniale o se il concetto di beneficiario “*individuato*” qui valevole includa anche quello riportato dall’art. 73 co. 2 del TUIR, con le conseguenti peculiarità, tutte invero da spiegare, in termini di corretta compilazione del quadro RW.

In via ulteriore, non si comprende:

- ✓ quale sia il distinguo concreto tra uno scenario con beneficiari individuati di patrimonio e le ipotesi di fittizia interposizione, stante il fatto che la Circolare n. 61/2010 cita espressamente, in tale casistica, “*i trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee*”;
- ✓ quale interesse erariale ci sia nell’imporre obblighi di monitoraggio a beneficiari, di patrimonio e, forse, anche di reddito, di trust non stabiliti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, alla luce di quanto previsto dall’art. 44 co. 1 lett. g-*sexies*) del TUIR;
- ✓ perché il beneficiario individuato di patrimonio sia onerato di obblighi di compilazione del quadro RW, così la bozza di circolare, anche allorché il suo diritto a ricevere una certa frazione di quanto vincolato non sia invero certo, attuale e definitivo; in altre parole, un soggetto che versi nelle condizioni ora indicate, non potendo disporre degli investimenti esteri, dovrebbe essere escluso dagli obblighi in parola, questo almeno fino al periodo di imposta in cui non risultasse modificata la sua posizione;
- ✓ come gli appartenenti ad una “*mera*” categoria di beneficiari di patrimonio possano concretamente adempiere agli obblighi loro imposti, solo avuto riguardo alle percentuali “*di possesso*” da indicare in dichiarazione ed ancor prima, nella maggior parte dei casi, alle concrete possibilità di acquisire le informazioni ad essi strumentali. In particolare, andrebbe chiarito come tali contribuenti debbano comportarsi nel caso in cui il trustee non fornisca loro, quali che siano le ragioni, i dati utili ai fini del monitoraggio fiscale.

Tematica: Obblighi di monitoraggio fiscale

Paragrafo: 4.2

Osservazioni: con riguardo ai beneficiari effettivi si cita l’art. 20 del D.Lgs. n.231/2001 che indica come tali quei soggetti “*individuati o facilmente individuabili*”, si ritiene opportuno ribadire che ciò deve essere letto come coloro che hanno il “diritto di pretendere” già richiamato a pag. 10 della stessa bozza di Circolare; infatti, il beneficiario è nell’ambito dei “*titolari effettivi*” la figura più significativa rispetto agli altri soggetti appartenenti alla categoria “*titolari effettivi*”. Estendere, quindi, a tutti coloro che nella definizione del decreto su richiamato rientrano nei titolari effettivi taluni obblighi specifici dei beneficiari effettivi – vedi ad esempio l’obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi – senza che gli stessi ne siano adeguatamente informati parrebbe illogico o contrario a criteri di trasparenza verso il contribuente.

Alla pag. 41 ultimo paragrafo sarebbe da confermare che l’espressione “*destinatario*” sia riferibile ad una destinazione avvenuta e non solo potenziale.

Circa un presunto obbligo del *trustee* di informare i titolari effettivi si sottolinea ancora l'ampiezza della casistica "titolare" per cui sarebbe utile ricondurlo ai soli beneficiari, tale obbligo si riterrebbe, inoltre, ovviamente applicabile solo a carico dei trustee residenti.

Si rileva un problema di coordinamento tra la definizione dei titolari effettivi contenuto nella bozza di Circolare rispetto alla definizione relativa al Registro dei Titolari Effettivi già istituito in diversi Paesi UE, anche considerando che il concetto di titolare effettivo trae origine dalle rilevazioni antiriciclaggio per cui ci si chiede se sia consentito "svelare" tale dato.